



DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Articolo 1

Finalità

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità che l'Istituto Superiore di sanità adotta per la concessione del proprio patrocinio a sostegno di iniziative, prevalentemente a carattere nazionale o internazionale, di alto rilievo nel campo della ricerca scientifica, formazione, tutela salute pubblica, che siano connesse e coerenti con le finalità istituzionali dell'Istituto.

Articolo 2

Oggetto

Ai fini del presente disciplinare, si intende per patrocinio dell'Istituto Superiore di sanità il riconoscimento del particolare valore scientifico, formativo o di tutela della salute, di iniziative promosse da soggetti giuridici pubblici e privati. Sono escluse le attività od iniziative che abbiano finalità di lucro, di promozione commerciale o siano sostenute da sponsorizzazioni condizionanti.

Il patrocinio è concesso secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 3

Criteri per la concessione del patrocinio

1. Il patrocinio viene concesso dopo lo svolgimento di un'istruttoria diretta a verificare la validità dell'iniziativa e l'affidabilità del soggetto giuridico richiedente (si intende il soggetto giuridico responsabile dell'evento e non l'agenzia incaricata di organizzare lo stesso).

2. Il patrocinio può essere concesso, a titolo gratuito, a soggetti giuridici pubblici e privati.

I soggetti giuridici privati che intendono fare richiesta di concessione del patrocinio ai sensi del presente Regolamento, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere un atto costitutivo e/o uno statuto, redatti in forma pubblica oppure con scrittura privata registrata;
- b) non avere scopo di lucro o carattere promozionale per marchi e prodotti commerciali;
- c) avere una struttura sociale in grado di garantire la serietà e la validità dell'iniziativa;
- d) nel caso di associazioni o altri enti non lucrativi è necessaria l'iscrizione negli appositi elenchi o registri previsti dalle norme vigenti.

3. Ai fini della concessione del patrocinio all'iniziativa si terrà conto dei seguenti criteri:

- a) chiaro e apprezzabile rilievo nazionale o internazionale;
- b) valore scientifico, formativo o di tutela della salute;
- c) esplicita coerenza con le finalità e compiti istituzionali dell'ISS;
- d) assenza di conflitto di interesse con le attività proprie dell'ISS;
- e) assenza di fini di lucro, sia diretti che indiretti;
- f) durata delimitata e definita nel tempo.

4. Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma è concesso per ogni singola iniziativa e non si estende, per analogia, ad altre iniziative connesse o affini o a repliche della stessa, anche se realizzate dallo stesso soggetto giuridico richiedente.

5. In ogni caso, l'ISS resta libero di poter concedere discrezionalmente il patrocinio a proprio ed insindacabile giudizio.

Articolo 4

Modalità di richiesta del patrocinio

1. I soggetti giuridici che intendono richiedere il patrocinio di ISS devono effettuare la richiesta online attraverso il sito dell'ISS, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta.

Non sono accettati altri formati e non verrà presa in considerazione la richiesta non completa dei documenti richiesti². La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere in merito a quanto indicato nella domanda e nei relativi allegati, deve essere corredata da documentazione ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'iniziativa.

3. L'iter di valutazione della richiesta di patrocinio è coordinata dalla segreteria di Presidenza dell'ISS, che si avvale, di volta in volta, dell'unità organizzativa interna competente per materia; a quest'ultima si richiede parere scritto in merito all'opportunità o meno di concedere il patrocinio sulla base dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

4. Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'ISS, con comunicazione scritta al soggetto giuridico richiedente entro la data di svolgimento dell'evento. Decorso inutilmente il predetto termine la richiesta si intenderà rigettata, senza necessità di una sua formalizzazione scritta.

Articolo 5

Utilizzo del logo

Se nella domanda il soggetto giuridico richiedente ha fatto espressa richiesta di utilizzo del logo dell'ISS, la concessione del patrocinio dà diritto all'utilizzo di tale logo esclusivamente per l'iniziativa per cui è stato richiesto. Il patrocinio dell'ISS va inserito nell'area dedicata alla comunicazione dei patrocini, non deve essere utilizzato o apposto in corrispondenza di sponsor e non deve essere utilizzato in modo da ingenerare confusione con quello di altri enti pubblici o privati.

I centri e i dipartimenti di ISS non possono accordare patrocinio e utilizzo del logo.

Articolo 6

Gratuità del patrocinio

La concessione del patrocinio è esclusivamente gratuita e non comporta per ISS erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, né la partecipazione a spese per il supporto organizzativo, nonché per lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni patrocinate.

Articolo 7

Responsabilità

1. La concessione del patrocinio consente l'utilizzo della dicitura "Con il patrocinio dell'Istituto superiore di sanità", nelle varie forme di divulgazione dell'iniziativa patrocinata.

2. ISS non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative, manifestazioni e progetti ai quali ha accordato il proprio patrocinio, così come non

assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti giuridici ai quali è riconosciuto il patrocinio.

3. La concessione del patrocinio è condizionata all' utilizzo esclusivo per le finalità per le quali è stato accordato ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata con quanto dichiarato nella richiesta e nei relativi allegati.

Articolo 8

Verifiche e controlli

La concessione del patrocinio implica la facoltà per l'ISS di poter accertare il corretto utilizzo del patrocinio e di intraprendere ogni idonea azione legale nei casi di un utilizzo non autorizzato o improprio. A tal fine, ISS potrà eseguire opportuni controlli finalizzati a verificare che i programmi o gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o le sue modalità di svolgimento risultino coerenti con quelle dichiarate nella domanda e nei relativi allegati e non risultino negative o di pregiudizio per l'immagine dell'Ente.

Articolo 9

Revoca

ISS potrà revocare in ogni momento la concessione del patrocinio, qualora dovesse riscontrare, da parte del soggetto giuridico beneficiario: una difformità tra quanto dichiarato in fase di richiesta e quanto effettivamente realizzato; una condotta non coerente e in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento, ovvero tale da poter arrecare pregiudizio all'immagine stessa di ISS, riservandosi ogni azione per difendere diritti e immagine.

In caso di revoca della concessione del patrocinio nessuna pretesa di rimborso di somme potrà essere avanzata dal soggetto giuridico beneficiario o da terzi comunque coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio è stato concesso.

Articolo 10

Norme transitorie e finali

Il presente disciplinare entra in vigore dal giorno della sua approvazione. Le richieste di concessione di patrocinio ancora in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere prese in esame in modo conforme ad esso.